



SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

tra

REGIONE DEL VENETO

e

Città metropolitana di Venezia

e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza

(di seguito, denominate PARTI)

VISTI

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che, all'art. 4, comma 2 prevede che l'importo di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016, ed il relativo Addendum approvato nella Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2017;
- la convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulata in data 9 dicembre 2015, relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro, successivamente rinnovata anche per l'annualità 2017 in data 31 ottobre 2017;



1d2bbef3



- la convenzione tra la Regione del Veneto e Città metropolitana di Venezia e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, approvata con DGR n. 1452 del 15 settembre 2016, stipulata in data 26 settembre 2016, e prorogata con successiva convenzione del 27 novembre 2017;
- la Convenzione sottoscritta il 19 febbraio 2018 tra la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza sulla direzione delle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro;
- la Convenzione sottoscritta il 19 febbraio 2018 tra la Regione del Veneto e la Città Metropolitana e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza sull'utilizzo delle risorse strumentali, logistiche e applicativi informatici in uso ai Servizi per il Lavoro.
- l'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
- la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", ed in particolare l'art. 1 comma 8;
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ed in particolare l'art. 54 comma 6;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare i commi 793-800, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni le competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- il riparto delle risorse statali tra le Regioni concordato il 23 gennaio 2018 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e oggetto d'intesa presso la Conferenza Stato Regioni;
- lo schema di Convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata in data 15 febbraio 2018;
- la DGR n. del che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente Convenzione ha carattere di straordinarietà e temporaneità ed è stipulata per disciplinare tra le Parti i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale di cui all'art. 1, commi 793 e 795 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in servizio presso i Centri per l'impiego.



1d2bbef3



Art. 2**Modalità di gestione dei servizi per l'impiego**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale di cui all'art. 1, commi 793 e 795 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in servizio presso i Centri per l'impiego delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La Regione provvede al rimborso alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla Città metropolitana di Venezia degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 3**Modalità di rimborso degli oneri alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla Città metropolitana di Venezia**

La Regione rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale.

Lo Stato trasferisce alla Regione le risorse previste dai commi 794 e 797 della Legge n. 205/207 entro il 31 marzo 2018. La Regione procede al rimborso entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse sulla base dei dati forniti con le modalità di cui al successivo comma.

Le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e la Città metropolitana di Venezia forniscono nelle modalità richieste dalla Regione i dati per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria all'attuazione dell'art. 1, commi da 793 a 799 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 4**Anticipo delle risorse**

Poiché la presente convenzione regola la gestione di una fase transitoria, nella quale le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e la Città metropolitana di Venezia sostengono ancora gli oneri relativi al trasferimento del personale, le economie relative alle risorse statali 2017, riportate nella tabella sottostante, già trasferite ma non utilizzate nell'anno competenza, in luogo di essere restituite alla Regione, saranno trattenute dalle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e dalla Città metropolitana di Venezia quale anticipo sulle risorse statali 2018 che saranno trasferite alle Regioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 794 della legge n. 205/2017.



1d2bbef3



Le risorse statali 2018 saranno trasferite, quando disponibili, solo previa presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti al 30 giugno 2018, per meglio quantificare l'effettiva necessità e rendere il più fluide possibile le procedure contabili.

Provincia/cm	Economie 2017
Belluno	112.140,34
Padova	390.695,57
Rovigo	514.918,00
Treviso	357.112,75
Venezia	667.882,24
Verona	781.782,66
Vicenza	477.814,90
Totale	3.302.346,46

Art. 5

Posizione giuridica ed economica del personale

Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro, come previsto all'art. 54, comma 2 della legge regionale n. 45/2017, nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017.

Per il periodo transitorio e fino all'effettivo inquadramento nei ruoli di Veneto Lavoro è erogato il trattamento economico accessorio in godimento nella Provincia o Città metropolitana di appartenenza, salvo eventuali conguagli.

Art. 6

Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 ed ha validità fino al completamento degli atti strumentali conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione nei contratti disposti dall'art. 1, commi 793 e 797 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro la data del 30 giugno 2018, fatte salve eventuali proroghe d'intesa tra le Parti.



1d2bbef3



Art. 7

Ulteriori accordi

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento rimane valido quanto previsto all'art. 3, punto 4, della Convenzione del 26 settembre 2016 tra la Regione e la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, prorogata per il 2017 con la Convenzione sottoscritta il 27 novembre 2017 tra le stesse Parti. Eventuali spese che si rendano necessarie per assicurare la continuità dei servizi per il lavoro, debitamente autorizzate dalla Regione, potranno da questa essere rimborsate.

Con successivi accordi tra Veneto Lavoro e le singole amministrazioni sono identificati i beni immobili, mobili e strumentali, nonché i rapporti ad essi connessi, da trasferire.

Data _____

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Regione Veneto

Città metropolitana di Venezia

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

